

TANTO RUMORE PER NULLA

CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. I CIVILE – SENTENZA 10 MAGGIO 2017
N. 11504

Fine dell'assegno divorzile che consenta il mantenimento del pregresso tenore di vita per il coniuge economicamente più debole.



Negli ultimi giorni abbiamo letto i più svariati, fantasiosi e infondati commenti sulla nota sentenza n. 11504/17 del 10.05.17, con la quale gli Ermellini hanno sancito il principio che già timidamente era stato espresso in svariate pronunce di merito, ovvero che venuto meno il vincolo matrimoniale non può essere riconosciuto un assegno divorzile al coniuge economicamente più debole, che gli consenta di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Dopo le sezioni unite del 1990, era sufficiente una apprezzabile differenza reddituale tra i coniugi affinché fosse riconosciuto un assegno divorzile all'ex coniuge meno facoltoso, a carico di quello più facoltoso. Ora invece viene enunciato il **principio della autosufficienza economica**, in virtù del quale gli ex coniugi tornano, dopo il divorzio, ad essere singoli e indipendenti, salvo eccezioni, per cui dovranno essere capaci di bastare economicamente a se stessi.

Fine per tanto delle posizioni di rendita, per cui verrà a cessare l'idea del matrimonio come sistemazione per la vita.

Vediamo in sintesi di cosa si tratta.

La Corte in via preliminare osserva che una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso, il rapporto matrimoniale si estingue sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi persone singole, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali ed in particolare del reciproco dovere di assistenza morale e materiale, fermo ovviamente, in presenza di prole, l'esercizio della responsabilità genitoriale.

Perfezionatasi l'estinzione del rapporto matrimoniale, il diritto all'assegno divorzile è condizionato dal previo riconoscimento della mancanza di mezzi adeguati di sussistenza.

In particolare la l. 898/70 e ss mod. dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Ne deriva da quanto sopra che **il giudizio in caso di richiesta di assegno divorzile debba prevedere due fasi: 1) Accertamento preventivo del riconoscimento del diritto; 2) Successiva determinazione dell'importo dell'assegno.**

Pertanto se viene riconosciuto il diritto ad un assegno divorzile all'ex coniuge, esso è determinato non in ragione del rapporto matrimoniale ormai estinto, ma sulla base del mero stato di bisogno in cui il richiedente verserà. Ne consegue che il diritto a tale assegno è negato in presenza di mezzi adeguati di sussistenza del richiedente, della effettiva capacità di procurarseli. Vale a dire che in presenza di indipendenza o autosufficienza economica, l'eventuale concessione dell'assegno divorzile comporterebbe un arricchimento illegittimo, fondato sulla mera preesistenza del rapporto matrimoniale e di una differenza reddituale e/o patrimoniale fra i coniugi.

Ne consegue ora che il concreto accertamento della adeguatezza – inadeguatezza di mezzi di sussistenza e della possibilità – impossibilità di procurarseli può dare luogo a due ipotesi:

- 1) qualora l'ex coniuge richiedente l'assegno possiede mezzi adeguati di sussistenza è oggettivamente in grado di procurarseli, il relativo diritto deve essergli negato;
- 2) qualora invece lo stesso dimostra di non possedere mezzi adeguati e prova anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive, il diritto deve essergli riconosciuto.

Non v'è più pertanto il dovere di garantire il precedente tenore di vita, perché questo contrasta con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti civili. Con la sentenza di divorzio, infatti, il rapporto matrimoniale si estingue sia sul piano personale, sia su quello economico patrimoniale.

Ciò premesso ne deriva che **gli indici per accertare in fase di giudizio la sussistenza o meno dell'indipendenza economica dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio, secondo la sentenza in commento, sono i seguenti:**

- 1) il possesso di redditi di qualsiasi genere;
- 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari;
- 3) la capacità e la possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
- 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Pertanto la Suprema Corte di Cassazione enuncia i seguenti principi di diritto.

Il Giudice del divorzio nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve procedere alla valutazione:

- 1 se l'assegno è dovuto;**

2) alla determinazione di quanto è dovuto.

Pertanto egli dovrà verificare in merito alla concessione dell'assegno se la domanda dell'ex-coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) con esclusivo riferimento all'**indipendenza o autosufficienza economica** desunta dai principali indici del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari o immobiliari, nonché delle capacità o possibilità oggettive di lavoro personale ed ancora sulla disponibilità di una casa di abitazione.

Una volta conclusa la prima fase del giudizio, con il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, il giudice di merito deve tener conto del **principio della solidarietà economica** dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro, in quanto persona economicamente più debole. Pertanto nella determinazione dell'assegno divorzile il giudice dovrà tener presente i seguenti elementi: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati complessivamente, anche in relazione alla durata del matrimonio.

Alla luce di quanto sopra, è di evidente chiarezza che **poco o nulla è cambiato rispetto al passato**, se non per l'affermazione del principio della auto-responsabilità economica dei coniugi, tale da dare un indirizzo ed un incentivo all'autonomia economica del singolo che in futuro vorrà unirsi in matrimonio e per il fatto che l'assegno divorzile non potrà più essere riconosciuto in presenza di una mera differenza reddituale tra i coniugi come avveniva prima, ma sul principio appunto dell'autosufficienza economica dei coniugi.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione è idoneo ad incidere nelle fasce socio-economiche più abbienti, laddove in presenza di sensibili differenze reddituali tra coniugi, che in passato avrebbero giustificato un assegno divorzile parametrato sul precedente tenore di vita, oggi, dovendosi parametrarlo su quello dell'autosufficienza, non sarebbe più riconosciuto.

Per le classi meno abbienti, laddove le differenze reddituali tra coniugi sono minime, e spesse volte vicine al livello di sussistenza, non si prevederanno assegni divorzili, in quanto il livello di autosufficienza e precedente tenore di vita tenderanno a coincidere, e, qualora previsti, verranno verosimilmente previsti in importi minimi come già oggi avviene.

In buona sostanza alla luce della nuova sentenza SOLO I RICCHI PIANGONO. Stiano tranquilli tutti gli altri che per loro cambia poco e niente.